

DETERMINA N. 1bis/21/DIS

**VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 43, COMMA 1, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN MERITO ALL'ACQUISIZIONE
DEL CONTROLLO CONGIUNTO DELLA SOCIETÀ AXEL SPRINGER SE DA
PARTE DI CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD, KKR & CO.
INC. E MATHIAS DÖPFNER**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* (di seguito, anche *“Testo Unico”*);

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante *“Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 402/18/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS, del 17 luglio 2014, recante *“Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 640/20/CONS (di seguito, anche *“Regolamento”*);

VISTA la delibera n. 13/21/CONS del 14 gennaio 2021, allegato A, recante “*Valutazione delle dimensioni economiche del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) per l’anno 2019*”;

VISTA la comunicazione del 16 dicembre 2020 (prot. AGCOM n. 0532607), della società Canada Pension Plan Investment Board (di seguito, anche “*CPPIB*”), ai sensi dell’articolo 4, comma 10, del *Regolamento*, successivamente integrata in data 13 gennaio 2021 (prot. AGCOM n. 0015871) e in data 29 gennaio 2021 (prot. AGCOM n. 0048564), relativa all’acquisizione del controllo congiunto della società Axel Springer SE (di seguito, anche “*Axel Springer*”) da parte dello stesso Canada Pension Plan Investment Board, per il tramite della società CPP Investment Board Europe S.à.r.l. (di seguito, anche “*CPP Europe*”), Kohlberg Kravis Roberts & Co. Inc. (d’ora in avanti, anche “*KKR*”), per il tramite della società KKR Traviata Aggregator L.P. e della persona fisica Mathias Döpfner;

VISTA la determina n. 1/21/DIS, del 2 febbraio 2021, recante “*Verifica ai sensi dell’art. 43, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in merito all’acquisizione del controllo congiunto della società Axel Springer SE da parte di Canada Pension Plan Investment Board, KKR & Co. Inc. e Mathias Döpfner*”;

VISTA la richiesta di rettifica non sostanziale del 15 febbraio 2021 (prot. AGCOM n. 79463), da parte della società Canada Pension Plan Investment Board;

CONSIDERATA la fondatezza della suddetta richiesta di rettifica non sostanziale della determina n. 1/21/DIS e pertanto ritenuto ragionevole il suo accoglimento;

RILEVATO che le suddette società operano nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), e, in particolare, *Axel Springer* opera nell’editoria elettronica e nella pubblicità *online*;

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. l’Autorità, in occasione di operazioni di concentrazione o intese che intervengano tra soggetti operanti nel SIC, verifica il rispetto dei limiti enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

2. le società acquirenti, Canada Pension Plan Investment Board e KKR & Co. Inc., dalla documentazione in atti, risultano essere:

a) Canada Pension Plan Investment Board, società di diritto canadese avente forma giuridica di *Canadian crown Corporation*, avente sede legale in Queen Street East Suite n. 4200, 0N M5C 2W5, Toronto, Ontario, Canada, n. di identificazione al Registro Imprese (BIN) 86934 7021;

- organizzazione professionale di gestione degli investimenti, le cui azioni sono detenute dal Ministero delle Finanze Federale Canadese per conto di Sua Maestà la Regina del Canada, opera nel mercato finanziario investendo i fondi del Canada Pension Plan Fund (“Fondo CPP”) che non sono necessari al medesimo Fondo per adempiere le prestazioni correnti in favore dei suoi di contribuenti e beneficiari in società quotate e non quotate, immobili, infrastrutture e strumenti finanziari;
 - non iscritta al ROC;
 - controllante al 100% la società CPP Investment Board Europe S.à r.l.;
 - controllante, tra le altre, le società Dorna Sports, S.L., avente sede legale in via Principe de Vergara 183, 28002, Madrid, Spagna (C.F. ES-B-84.760.800), operante nel campo dello sport e dei media, attraverso l’organizzazione e gestione dei diritti commerciali associati a diverse serie di gare motociclistiche, e la società Sportradar AG, avente sede legale in Feldlistrasse 2, CH-9000, St. Gallen, Svizzera (C.F. CHE-113.910.142 MWST), attiva, tra l’altro, nell’organizzazione di servizi di scommesse sportive e nella gestione di diritti in campo sportivo;
- b) KKR & Co. Inc., società di diritto statunitense, quotata presso il New York Stock Exchange, avente sede legale in 9 West 57th Street, 10019, New York, U.S. (C.F. IRS EIN 26-0426107);
- *holding* attiva nella gestione di diverse classi di asset alternative tra cui *private equity*, *energy*, infrastrutture, immobiliare e credito;
 - non iscritta al ROC;
 - controllante al 100%, per il tramite di KKR Group Holdings Corp. e sue controllate, la società Traviata II S.à.r.l., a sua volta controllante al 100% la società di diritto olandese Traviata B.V.; già controllante congiuntamente (operazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del Regolamento Europeo sulle Concentrazioni, autorizzata dalla Commissione Europea, in data 12 novembre 2019 - M.9463), la società oggetto di acquisizione, *Axel Springer*;
3. la società oggetto di acquisizione, *Axel Springer*, dalla documentazione in atti, risulta essere, alla data dell’operazione:
- società europea di diritto tedesco, avente sede legale in Axel Springer Straße, n. 65, 10888, Berlino, n. di identificazione al Registro Imprese HRB 154517 B (C.F. DE136627286);
 - *holding* di un gruppo attivo in oltre 40 paesi, attraverso le sue controllate, nei segmenti dei *news media*, annunci e marketing media;
 - non iscritta al ROC;

- controllata, in ultima istanza, da *KKR*, per il tramite della società *Traviata B.V.* (con il 47,62% del capitale sociale) e, indirettamente, dalla persona fisica *Friede Springer*; la restante parte del capitale sociale risulta suddiviso tra le persone fisiche *Mathias Döpfner*, *Axel-Sven Springer* e *Ariane Melanie Springer*;
- controllante numerose società, delle quali operano nel mercato italiano le seguenti: *Universum Communications Italy S.r.l.* (C.F. 11036880968), società a responsabilità limitata costituita in data 05 novembre 2019, avente sede legale in via Monte Rosa 91, 20149, Milano, attiva nel settore dei sondaggi, il cui capitale sociale è interamente detenuto dalla società di diritto svedese *Universum Communications Sweden AB* (C.F. 5565875993); *Upday Italia S.r.l.* (C.F. 09788880962), società a responsabilità limitata, avente sede legale in via Arcivescovo Calabiana 6, 20139, Milano, operante nei servizi di promozione *news* su mobile, il cui capitale sociale è interamente detenuto dalla società di diritto tedesco *Upday Holding GmbH* (C.F. 97773050154); *AWIN S.r.l.* (C.F. 04892790967), società a responsabilità limitata, avente sede legale in via Vincenzo Monti 8, 20123, Milano, operante nell'intermediazione pubblicitaria, il cui capitale sociale è interamente detenuto dalla società di diritto tedesco *Awin AG* (C.F. HRB 75459); *Axel Springer Media Italia S.r.l.* (C.F. 03355810965), società a responsabilità limitata, avente sede legale in via Donatello 38, 20131, Milano, operante nell'intermediazione pubblicitaria, il cui capitale sociale è interamente detenuto dalla società di diritto tedesco *Media Impact GmbH & Co. KG*;

4. come risulta dagli atti notificati, l'operazione è stata attuata mediante una serie di operazioni sequenziali:

- i. in data 23 settembre 2019, il fondo *CPPIB* ha effettuato un primo investimento in *Axel Springer*, in forza di un Contratto di Investimento e di Sottoscrizione ("ISA I"), in connessione con l'offerta pubblica di acquisto volontaria avanzata da *Traviata B.V.* agli azionisti di *Axel Springer* in data 5 luglio 2019;
- ii. in data 22 marzo 2020, è stato stipulato un nuovo Accordo di Investimento e di Sottoscrizione ("ISA II") e in data 6 aprile 2020 è avvenuto il *delisting* di *Axel Springer* dal Frankfurt Stock Exchange;
- iii. per effetto dell'operazione, autorizzata dalla Commissione Europea in data 3 settembre 2020 (caso n. M.9864), *CPPIB* e *KKR* hanno acquisito il controllo congiunto su *Axel Springer*, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del *Regolamento Europeo sulle Concentrazioni*, detenendo, al *closing* dell'operazione, la società *Traviata B.V.* circa il 47,62% del capitale sociale di *Axel Springer*; *CPPIB* e *KKR* detengono il controllo congiuntamente alla persona fisica *Mathias Döpfner*;

5. con riferimento al rispetto dei limiti sul numero di autorizzazioni per programmi radiofonici o televisivi su frequenze terrestri in ambito nazionale cumulabili da uno stesso fornitore di contenuti, di cui all'articolo 43, commi 7 e 8, del *Testo unico*, si rileva che la società *Axel Springer* non detiene autorizzazioni alla fornitura di servizi di media audiovisivi su piattaforma digitale terrestre in ambito nazionale. L'operazione in esame, pertanto, non determina da parte della società *Axel Springer*, anche per il tramite di società controllate e collegate, il superamento del 20% del totale dei programmi televisivi irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano;

6. in merito alle valutazioni sul rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui all'articolo 43, commi 9 e 10, del *Testo Unico*, si rileva che, per quanto concerne l'anno 2019, CPPIB e KKR hanno conseguito ricavi nell'ambito del SIC pari allo *omissis* % – così come quantificato dalla delibera n. 13/21/CONS del 14 gennaio 2021 (€ 18,1 miliardi di euro per l'anno 2019). Pertanto, l'operazione in esame non risulta idonea determinare da parte di CPPIB e KKR, anche per il tramite di società controllate o collegate, il conseguimento di ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC;

7. i limiti di cui all'articolo 43, comma 11, del *Testo Unico*, non rilevano per l'operazione notificata;

8. con riguardo al divieto, di cui all'articolo 43, comma 12, del *Testo Unico*, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani da parte di soggetti esercenti l'attività televisiva in ambito nazionale che conseguano ricavi superiori all'8% del SIC, si rileva che l'operazione medesima non comporta l'acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o la costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;

VISTI gli atti del procedimento;

DETERMINA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 del *Regolamento* adottato con delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014.

La presente determina annulla e sostituisce la determina n. 1/21/DIS del 2 febbraio 2021.

La presente determina è notificata al soggetto istante e pubblicata nel sito web dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 19 febbraio 2021

IL DIRETTORE
Antonio Provenzano